



**COMUNICATO UFFICIALE N.130  
130/1**

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 29 Settembre 2016, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente; Avv.Vincenzo STELLA – Vice Presidente;

Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI; Dr.Paolo MAGRELLI;

Dr.Ermanno MAROTA; Avv.Davide PALLOTTINO; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

**1)RICORSO DEL CALCIATORE Mbaye Khalifa BABACAR /A.S.D.OLBIA 1905 S.r.l.**

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/06/2016 il sig. Mbaye Khalifa BABACAR si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.OLBIA 1905 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.2.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.200,00..La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.OLBIA 1905 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Mbaye Khalifa BABACAR della somma di €.1.200,00..Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

**2) RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo BUSATTO/POL.ARZACHENA**

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 9/06/2016 il sig.Riccardo BUSATTO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.ARZACHENA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.16.101,30 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.9.800,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.6.301,30.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società POL.ARZACHENA al pagamento in favore del sig. Riccardo BUSATTO della somma di €6.301,30. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it). Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

### 3) RICORSO DEL CALCIATORE Marco VESI/A.P.D.RIBELLE

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 18/06/2016 il sig. Marco VESI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.P.D.RIBELLE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €22.140,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €15.498,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €6.642,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.P.D.RIBELLE al pagamento in favore del sig. Marco VESI della somma di €6.642,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

### 4) RICORSO DEL CALCIATORE Diego PETRARCA/A.C.BELLARIA IGEA MARINA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 06/06/2016 il sig. Diego PETRARCA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.BELLARIA IGEA MARINA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €2.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.BELLARIA IGEA MARINA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Diego PETRARCA della somma di €.3.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Simone TALPA/A.C.BELLARIA IGEA MARINA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 14/06/2016 il sig. Simone TALPA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.BELLARIA IGEA MARINA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.1.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico depositato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.BELLARIA IGEA MARINA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Simone TALPA della somma di €.1.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea SAITTA/A.C.BELLARIA IGEA MARINA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 28/06/2016 il sig. Andrea SAITTA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.BELLARIA IGEA MARINA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.000,00

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.BELLARIA IGEA MARINA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Andrea SAITTA della somma di €.2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'

iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DEL CALCIATORE OTTONELLO/DERTHONA F.B.C. 1908 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 10/06/2016 il sig.Andrea OTTONELLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società DERTHONA F.B.C.1908 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15 Precisando di aver percepito rate per €.17.538,36 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.8.283,64. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società DERTHONA F.B.C. 1908 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Andrea OTTONELLO, della somma di €.8.283,64.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V/Aosta i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni RUSSO/SSD GALLIPOLI F.1909 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/06/2016 il sig.Giovanni RUSSO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD GALLIPOLI F.1909 S..l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.1.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della intera somma di €.1.500,00 non percepita.. Si rileva preliminarmente, che in data 11/07/2016, ha fatto pervenire un accordo di conciliazione della vertenza a firma del ricorrente, corredata della copia del documento personale dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo LAZZARINI/A.D.VOLUNTAS CALCIO SPOLETO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/06/2016 il sig.Riccardo LAZZARINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.D.VOLUNTAS CALCIO SPOLETO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.808,19 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.Precisando di aver percepito rate per €.1.300,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.9.508,19.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.D.VOLUNTAS CALCIO SPOLETO al pagamento in favore del sig. Riccardo LAZZARINI della somma di €.9.508,19. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 10) RICORSO DEL CALCIATORE Mauro MUCCIARELLI/U.S.PALESTRINA 1919

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 16/06/2016 il sig. Mauro MUCCIARELLI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.PALESTRINA 1919 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €7.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €3.000,00.

La Società in data 1/09/2016 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, ma fuori termine previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S.PALESTRINA 1919 al pagamento in favore del sig. Mauro MUCCIARELLI della somma di €3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 11) RICORSO DEL CALCIATORE Simone GIRONIMI/A.C.MEZZOCORONA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 11/04/2016 il sig. Simone GIRONIMI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.MEZZOCORONA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €1.500,00

relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €450,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.050,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'

accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.MEZZOCORONA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Simone GIRONIMI della somma di €.1.050,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (tassativamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it) Si fa obbligo alla Società di comunicare al C.P.A.Trento i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12)RICORSO DEL CALCIATORE Massimo LUCARELLI /U.S.D.NOVESE S.r.l.

Con reclamo datato 28.05.2016, il sig. Massimo LUCARELLI, si rivolgeva alla Commissione Accordi economici, asserendo di aver concluso con la Società U.S.D.NOVESE S.r.l. un accordo economico prevedente un importo lordo di €3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico depositato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D. NOVESE S.r.l. al pagamento in favore del sig. Massimo LUCARELLI della somma di €3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it). Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

13)RICORSO DEL CALCIATORE Denys ZHYTARCHUCK /U.S.D.NOVESE S.r.l.

Con reclamo datato 28.05.2016, il sig. Denys ZHYTARCHUCK si rivolgeva alla Commissione Accordi economici, asserendo di aver concluso con la Società U.S.D.NOVESE S.r.l. un accordo economico prevedente un importo lordo di €1.400,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico depositato

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D. NOVESE S.r.l. al pagamento in favore del sig. Denys ZHYTARCHUCK della somma di €.1.400,00..Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it). Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

14)RICORSO DEL CALCIATORE Nicola PALAZZI /U.S.D.NOVESE S.r.l.

Con reclamo datato 8.06.2016, il sig.Nicola PALAZZI,si rivolgeva alla Commissione Accordi economici, asserendo di aver concluso con la Società U.S.D.NOVESE S.r.l. un accordo economico prevedente un importo lordo di €.1.250,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico depositato

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la USD NOVESE S.r.l. al pagamento in favore del sig.Nicola PALAZZI della somma di €.1.250,00..Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it). Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

15)RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni DOMINICI /U.S.D.NOVESE S.r.l.

Con reclamo datato 21.05.2016, il sig.Giovanni DOMINICI, si rivolgeva alla Commissione Accordi economici, asserendo di aver concluso con la Società U.S.D.NOVESE S.r.l. un accordo economico prevedente un importo lordo di €4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico depositato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D. NOVESE S.r.l. al pagamento in favore del sig. Giovanni DOMINICI della somma di €4.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it). Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

16) RICORSO DEL CALCIATORE Luca MAGLIONE /U.S.D.NOVESE S.r.l.

Con reclamo datato 25.05.2016, il sig. Luca MAGLIONE, si rivolgeva alla Commissione Accordi economici, asserendo di aver concluso con la Società U.S.D.NOVESE S.r.l. un accordo economico prevedente un importo lordo di €2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico depositato

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D. NOVESE S.r.l. al pagamento in favore del sig. Luca MAGLIONE della somma di €2.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@Ind.it](mailto:cae@Ind.it). Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

17) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia SASSAROLI /U.S.D.NOVESE S.r.l.

Con reclamo datato 25.05.2016, il sig. Mattia SASSAROLI si rivolgeva alla Commissione Accordi economici, asserendo di aver concluso con la Società U.S.D.NOVESE S.r.l. un accordo economico prevedente un importo lordo di €4.950,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico depositato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D. NOVESE S.r.l. al pagamento in favore del sig. Mattia SASSAROLI della somma di €4.950,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it). Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

18) RICORSO DEL CALCIATORE Davide BALESTRERO /U.S.D. NOVESE S.r.l.

Con reclamo datato 18.05.2016, il sig. Davide BALESTRERO si rivolgeva alla Commissione Accordi economici, asserendo di aver concluso con la Società U.S.D. NOVESE S.r.l. un accordo economico prevedente un importo lordo di €5.600,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15..

Precisando di aver percepito rate per €4.242,78, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.357,22.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D. NOVESE S.r.l. al pagamento in favore del sig. Davide BALESTRERO della somma di €1.357,22. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it). Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

19) RICORSO DEL CALCIATORE Alcides DE SOUZA PEREIRA/A.S.D. FC5 CORIGLIANO FUTASAL (già U.S.D. FABRIZIO C/5 2007)

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 4/08/2016 il sig. Alcides DE SOUZA PEREIRA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D. FC5 CORIGLIANO FUTASAL (già U.S.D. FABRIZIO C/5 2007) un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €15.000,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15.

Precisando di aver percepito rate per €10.400,00, richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €4.600,00.

La controparte in data 20/09/2016 faceva pervenire le proprie controdeduzioni tramite posta elettronica certificata ed in data 22/09/2016, consegnate presso la Segreteria L.N.D. dal legale che la rappresenta.

Si rileva però, che le stesse, oltre ad essere tardive rispetto al termine previsto dall'art. 25 bis del Regolamento L.N.D. (30 giorni dal ricevimento del ricorso da parte del calciatore), non sono state trasmesse anche al legale che rappresenta il calciatore.

Le controdeduzioni a difesa presentate dalla Società sono ritenute nulle a tutti gli effetti.

Rileva la Commissione che la prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. FCS CORIGLIANO FUTSAL (già U.S.D.FABRIZIO C/5 2007) ,al pagamento in favore del sig. Alcides DE SOUZA PEREIRA della somma di €4.600,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Fabio Galli

Publicato in Roma il 17 Ottobre 2016

Il Segretario Generale  
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND  
Antonio Cosentino